

STATUTO CRAL UNICREDIT SASSARI ETS

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE

art. 1

- 1) E' costituita a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione Cral Unicredit Sassari.
- 2) La denominazione dell'Associazione potrà essere utilizzata nella forma abbreviata di Circolo Cral Unicredit Sassari e, al momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, quella di Circolo Cral Unicredit Sassari ETS.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

art. 2

- 1) Il Circolo è un organismo autonomo ed apartitico senza finalità di lucro che si configura come associazione di fatto ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, salvo il successivo conseguimento della personalità giuridica ex art. 14 comma 1 lett. d.
- 2) Ai sensi dell'art. 4, c. 1, del Codice del Terzo settore (di seguito anche CTS), approvato con d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, il Circolo persegue a favore dei Soci e degli Iscritti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, il Circolo promuove e gestisce attività sociali, culturali, ricreative e sportive in favore dei Soci e degli Iscritti, nelle forme e nei modi più opportuni, in modo da favorire un uso qualificato del tempo libero. Il Circolo, pertanto, organizza e gestisce in particolare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, nonché attività sportive ricreative di interesse sociale, nonché attività sportive dilettantistiche, ai sensi delle let. i) e t) dell'art. 5 del CTS.
- 3) Nella realizzazione dei suoi compiti, il Circolo rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei Soci e degli Iscritti, al fine di determinare le condizioni di un'ampia ed estesa azione culturale, coinvolgendo il maggior numero di persone.
- 4) L'attività del Circolo può essere esercitata attraverso Sezioni territoriali e/o tematiche. Per favorire il miglior decentramento possibile delle attività, il funzionamento delle sezioni e la fruibilità dei servizi resi ai Soci e agli Iscritti, il Circolo può avvalersi di sedi distaccate purché operanti nell'ambito del territorio di propria competenza.
- 5) Il Circolo può assumere iniziative di collaborazione con altri Circoli, Enti Pubblici e privati, Associazioni, Federazioni e organizzazioni similari, purché regolarmente costituiti ai sensi di Legge e non contrastanti con le finalità ed i principi del presente Statuto. Il circolo può affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali o a Federazioni o Coordinamenti fra Circoli aziendali regionali e interregionali.
- 6) Nello svolgimento della sua attività il Circolo potrà esercitare, in via strumentale e del tutto secondaria, attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, secondo i criteri ed i limiti che saranno definiti con il Decreto previsto dall'art. 6 del CTS.

TITOLO III

SOCI

Art 3

- 1) Sono Soci del Circolo:
 - a) I Dipendenti delle Aziende del Gruppo Unicredit che prestano servizio presso unità produttive operanti sulla piazza di Sassari e sulle altre piazze della Sardegna, secondo le finalità dell'art. 11, c 1 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Soci effettivi).



Le Aziende del Gruppo Unicredit, oltre a Unicredit SpA (di seguito denominata Capogruppo), sono tutte le società con sede legale/operativa in Italia, controllate dalla stessa ai sensi dell'art. 2359 C.C., comma 1, n. 1 e 3.

- b) Sono altresì Soci Effettivi i Dipendenti in quiescenza delle Aziende e Società sopra indicate.
- c) Possono essere Soci, assumendo la qualifica di Soci Aggregati, altri soggetti, purché residenti in Sardegna e in primo luogo i familiari dei Soci Effettivi.
- 2) L'ammissione dei Soci Aggregati è consentita senza limitazioni numeriche, ma nella misura compatibile secondo le dimensioni delle strutture del Circolo. A tal fine il Consiglio di Amministrazione fissa in apposito Regolamento i criteri di determinazione della capienza e/o recettività delle strutture del Circolo. Le domande di ammissione che non dovessero essere accettate per superamento delle disponibilità così determinate verranno inserite in una lista di attesa, che verrà utilizzata per successive iscrizioni non appena la situazione lo consenta.
- 3) L'ammissione deve avvenire su domanda dell'interessato presentata al Consiglio di Amministrazione che la esamina entro sessanta giorni, comunicando all'interessato l'ammissione e annotando il nominativo nel Libro degli Associati. Nel caso di rigetto della domanda il Consiglio di Amministrazione deve comunicare entro sessanta giorni all'interessato la deliberazione motivata di rigetto; l'interessato può chiedere che sulla domanda di rigetto si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera in occasione della prima convocazione utile.
- 4) La qualifica di Socio del Circolo comporta la piena accettazione ed osservanza del presente Statuto

Art. 4

- 1) I Soci del Circolo si articolano in:
 - a) Effettivi vale a dire Dipendenti che prestano servizio presso le unità produttive di cui all'art. 3 salva la facoltà di scelta del circolo operante sul diverso territorio in cui il Dipendente risiede. Sono soci effettivi inoltre ex Dipendenti delle unità produttive di cui all'art. 3, salva la facoltà di scelta del circolo operante sul diverso territorio in cui l'ex dipendente risiede, cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o per invalidità e che comunque abbiano maturato il diritto alla pensione e/o il diritto di accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito.
Il venire meno delle condizioni previste in precedenza comporta la perdita della qualifica di socio effettivo.
 - b) Aggregati: Gli orfani e i superstiti di Dipendenti e ex Dipendenti, i familiari dei Dipendenti ed ex Dipendenti. Per familiari si intendono gli appartenenti al nucleo familiare individuato ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigente.
I Soci godono di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo.

Art. 5

- 1) Le risorse economiche del Circolo sono costituite da:
 - a) una quota annuale versata dalle Aziende del Gruppo Unicredit il cui importo è definito secondo quanto indicato nella convenzione che regola i rapporti fra Azienda e Circolo;
 - b) una quota associativa mensile/annuale a carico dei Soci e degli Iscritti, la cui entità sarà definita a livello di sistema (quote uguali in tutto il territorio nazionale), fissata dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle diverse categorie di Soci e Iscritti.
 - c) dalle eventuali quote di iscrizione alle attività ed ai servizi promossi dal Circolo;
 - d) da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere atti di liberalità, anche se occasionale;
 - e) da qualunque provento comunque conseguito o realizzato.
- 2) L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 3) Il Circolo deve redigere ogni anno il bilancio d'esercizio in conformità alla modulistica approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13, comma 3, del CTS.
- 4) Il Circolo deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del CTS.
- 5) I Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa richiesta al Consiglio di Amministrazione o all'Organo cui si riferiscono.
- 6) È fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o altre riserve.

TITOLO IV

ORGANI SOCIETARI

Art. 6

Gli Organi del Circolo sono:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio di Amministrazione
- c) Presidente
- d) Vice Presidente (con funzioni di Segretario)
- e) Collegio Sindacale

a) Assemblea

Art. 7

- 1) L'Assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti nel Libro degli Associati da almeno un mese.
- 2) Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci.
- 3) L'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il voto può anche essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, secondo modalità che possono essere fissate dal Consiglio di Amministrazione con Regolamento.

Art. 8

- 1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente Statuto.
- 2) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Art. 9

- 1) L'Assemblea si riunisce presso la sede del Circolo o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione

Art. 10

- 1) La convocazione dell'Assemblea dei Soci si effettua mediante strumenti telematici di comunicazione (come ad esempio il sito web del Circolo) e/o inviti scritti e/o avvisi affissi presso la sede sociale, presso le sedi di lavoro e nelle bacheche appositamente predisposte all'interno delle Aziende del Gruppo, almeno 15 giorni la data fissata.
- 2) Qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata, vanno specificate la data e l'ora della prima convocazione, la data e l'ora della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno in discussione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11


- 1) L'assemblea elegge il suo Presidente.
- 2) Il Segretario dell'Assemblea è uno dei presenti scelto dall'Assemblea. Il Segretario redige il verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;



- 
- 2) approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Bilancio Consuntivo e la Relazione dell'esercizio scaduto il 31 dicembre. Qualora particolari esigenze lo richiedessero, il Bilancio Consuntivo può essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - 3) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - 4) delibera sulle domande di rigetto all'ammissione sottoposte alla sua attenzione, nonché sull'esclusione dei Soci o degli Iscritti;
 - 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;
 - 6) delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'attività del Circolo.

Art. 13

- 1) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 2) Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti.

Art. 14

L'Assemblea straordinaria:

- 1) delibera in merito alle modifiche dello Statuto;
- 2) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del Circolo;
- 3) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

Art. 15

- 1) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento dei 2/3 dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 2) Le delibere dell'Assemblea sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci presenti.
- 3) Le eventuali modifiche allo Statuto possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa; oppure, su proposta di almeno il 10% sei Soci.

Consiglio di Amministrazione

Art. 16

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 componenti.
- 2) Almeno 2/3 dei Consiglieri di Amministrazione devono essere scelti tra i Soci Effettivi con il metodo della classifica avulsa, secondo quanto previsto dal successivo articolo 26.
- 3) Il Consiglio dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Art. 17

- 1) Il Consiglio di Amministrazione assume la direzione e l'amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 2) In particolare:
 - a) elegge a maggioranza semplice le cariche sociali di Presidente e Vice Presidente
 - b) stabilisce i criteri che devono essere seguiti per l'attuazione di tutte le attività ed i servizi promossi dal Circolo;
 - c) predispone ed emana i Regolamenti necessari per l'organizzazione e la gestione del Circolo e, in particolare, le disposizioni regolamentari previste dal precedente articolo 3;
 - d) esamina ed approva il Bilancio Preventivo e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il Bilancio Consuntivo nei termini previsti dall'articolo 12, lett. b);
 - e) approva la costituzione delle Sezioni e decide in merito alla eventuale loro chiusura.
 - f) ratifica l'elezione dei Responsabili delle Sezioni e fissa, su proposta degli stessi, la misura della eventuale quota di partecipazione alla Sezione; stabilisce d'intesa con le sezioni la

regolamentazione interna per il loro buon andamento ed approva i regolamenti che verranno emessi dalle stesse;
decide in merito alla gestione dei proventi e delle sovvenzioni del Circolo;
valuta le domande d'iscrizione dei Soci Aggregati e degli Iscritti ed indica eventuali limiti alla fruizione delle iniziative del Circolo, tenendo conto della capacità e/o recettività delle strutture del Circolo.

Art. 18

- 1) Il Consiglio di Amministrazione applica provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio o dell'Iscritto che non rispetti le regole del presente Statuto e nella fattispecie se:
 - a) tiene un contegno abituale o compie azioni materiali e morali pregiudizievoli all'immagine, agli interessi e alle finalità del Circolo;
 - b) prende parte ad imprese e/o associazioni che abbiano scopi o attività contrastanti con quelle del Circolo;
 - c) dimostra insofferenza alle comuni regole dell'educazione e del reciproco rispetto;
 - d) dimostra incuria nell'uso del materiale in dotazione presso i locali del Circolo (p.e. locali ricreativi).
- 2) Il Consiglio di Amministrazione può prendere nei confronti del Socio o dell'Iscritto i seguenti provvedimenti, secondo la gravità del caso:
 - a) ammonizione scritta
 - b) sospensione temporanea
 - c) espulsione.
- 3) La decisione del Consiglio di Amministrazione è inappellabile, salvo il provvedimento di espulsione contro il quale l'interessato può ricorrere all'Assemblea.

Art. 19

- 1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente presso la Sede del Circolo, una volta al mese o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 4 Consiglieri.
- 2) La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta dal Presidente.
- 3) Il Consiglio può invitare, qualora ne ravvisasse l'opportunità, qualsiasi Socio a presenziare "sine voto" alle riunioni del Consiglio stesso.
- 4) La convocazione è indetta con un preavviso di 5 giorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza, mediante invito scritto, inviato per raccomandata A/R oppure per posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
- 5) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.
- 6) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 7) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in caso di assenza di entrambi, le riunioni saranno presiedute da uno dei membri prescelti di volta in volta dal Consiglio stesso.

Presidente

Art. 20

Il Presidente esplica le seguenti funzioni:

- 1) assume la rappresentanza del Circolo;
- 2) convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
- 3) coordina il lavoro del personale impiegato presso il Circolo;
- 4) firma la documentazione che impegna finanziariamente e moralmente il Circolo;
- 5) firma, congiuntamente con il Vice Presidente, gli impegni finanziari;
- 6) può assumere talune decisioni previa consultazione ed approvazione, per le vie brevi, della maggioranza del Consiglio di Amministrazione;
- 7) può convocare, a sua discrezione, il Presidente di ogni Sezione per aggiornarsi circa l'andamento delle attività svolte dalla stessa;

- 8) può nominare un Vice Presidente, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione, che o sostituisca in caso di prolungata assenza, nel gestire l'ordinaria Amministrazione.

Art. 21

- 1) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne patrimoniali, finanziarie e organizzative al nuovo Presidente, entro 7 (sette) giorni dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione.

Vice Presidente (con funzioni di Segretario)

Art. 22

Il Vice Presidente con funzioni di Segretario esplica le seguenti funzioni:

- 1) firma congiuntamente con il Presidente gli impegni finanziari;
- 2) collabora con il Presidente nella gestione del personale impiegato presso il Circolo;
- 3) compila i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 4) ha cura dei libri e dei documenti contabili;
- 5) firma la corrispondenza ordinaria;
- 6) compila il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio;
- 7) sostituisce il Presidente in caso di assenza o momentaneo impedimento dello stesso.

Art. 23

- 1) Il Presidente e il vice Presidente, che costituiscono l'esecutivo del Circolo, attendono a tutte le mansioni loro attribuite dal Consiglio di Amministrazione, nei cui confronti sono responsabili.
- 2) L'Esecutivo predispone, inoltre, la relazione al Bilancio Consuntivo sottoponendola all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; Provvede ad assegnare annualmente i fondi occorrenti alle Sezioni e ad effettuare ogni altra assegnazione necessaria per le varie attività dell'associazione, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del Circolo.

Collegio dei Sindaci

Art. 24

- 1) Il Collegio dei Sindaci è costituito da 3 componenti eletti dai Soci (più 2 supplenti).
- 2) Il Presidente è il più anziano tra i componenti il Collegio Sindacale.
- 3) Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo e la verifica amministrativa su tutti gli atti di gestione compiuti dal Circolo; in qualsiasi momento i componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
- 4) Il Collegio dei Sindaci verifica che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina ed accerta la regolarità del Bilancio e predispone la relazione che accompagna lo stesso in Assemblea; verifica altresì la corretta applicazione delle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione.
- 5) Il Collegio dei Sindaci esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dal Circolo.
- 6) Il Collegio Sindacale può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione su questioni di sua competenza.
- 7) Il Collegio Sindacale può esprimere un parere motivato sugli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 8) Il Collegio Sindacale dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

TITOLO VI

SCIoglimento CIRCOLO

Art. 25

- 1) Lo scioglimento del Circolo può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata in base a quanto previsto dall'art. 15.
- 2) L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento del Circolo nomina uno o più liquidatori.
- 3) Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il Patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto, mediante delibera dell'Assemblea Straordinaria, ad altra Associazione con finalità analoghe.
- 4) In caso di processi di fusione, concentrazione, incorporazione o scorporo che modifichino l'assetto del Gruppo Unicredit, il Circolo può, con delibera dell'Assemblea Straordinaria da prendersi entro 12 mesi dall'evento, proseguire la sua attività nell'ambito del nuovo assetto societario realizzando, se opportuno, esso stesso un processo di fusione con strutture aventi oggetto sociale compatibile con quanto enunciato nel presente Statuto, senza che si determini lo scioglimento di fatto del Circolo stesso.
- 5) In tal caso sarà possibile variare la denominazione sociale e adeguare lo Statuto in tutte le sue parti alle mutate esigenze, fatte comunque salve le finalità del Circolo di cui all'art. 2.
- 6) Il primo adeguamento allo Statuto, dopo eventuali processi di fusione, concentrazione, incorporazione e scorporo, potrà essere effettuato dal Consiglio di Amministrazione in carica al fine di dare immediata continuità all'attività del Circolo.

TITOLO VII

ELEZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

Art. 26

- 1) Tutti i Soci di cui all'art. 4 possono essere eletti per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale del Circolo.
- 2) Le elezioni sono indette tramite avviso pubblicato mediante strumenti di comunicazione innovativi/telematici (es. sito web del Circolo, e-mail) oppure tradizionali (es. affissione in bacheca), almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data fissata per le votazioni che devono tenersi entro il 15 giugno con le seguenti modalità:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione, almeno 40 (quaranta) giorni lavorativi prima della scadenza suddetta, fissa la data delle elezioni e nomina il Comitato Elettorale, il quale provvede a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.
 - b) Il Comitato Elettorale è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri e nomina nel suo ambito un Presidente ed un Segretario. Il componente del Comitato Elettorale che si presenta candidato decade dalla carica di componente del Comitato Elettorale e viene sostituito da altro nominativo indicato dal Consiglio di Amministrazione del Circolo.
 - c) Il Comitato Elettorale provvede a diramare il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni, che – ferme le disposizioni che seguono – conterrà i termini e le modalità per la presentazione delle candidature, fissando anche la data entro la quale le stesse dovranno essere inoltrate, data che dovrà comunque essere fissata non oltre il ventesimo giorno lavorativo antecedente la data del voto.
 - d) Per la categoria dei Soci Effettivi che siano Dipendenti delle Aziende del Gruppo sono eleggibili coloro che abbiano superato il periodo di prova.
 - e) Il Comitato Elettorale include nell'elenco dei candidati, in ordine alfabetico, i nominativi dei Soci eleggibili, le cui candidature siano presentate allo stesso Comitato da almeno 10 Soci; ciascun Socio può partecipare alla presentazione di massimo 3 (tre) candidature. L'elenco dei nominativi le cui candidature risultano regolari deve essere consegnato al Consiglio di Amministrazione e divulgato a cura del Comitato Elettorale per la relativa pubblicazione mediante strumenti telematici e/o tradizionali di comunicazione (es. sito web del Circolo, e-mail, bacheche) almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della consegna delle schede elettorali. I nominativi di tali candidati saranno stampati sulla scheda di voto, con accanto una casella da barrare.



- f) E' proibita qualunque forma di propaganda scritta o verbale prima della diffusione delle candidature da parte del Comitato Elettorale, il quale ha pieni poteri d'intervento nel caso in cui accerti violazioni della norma.
- g) Il diritto di voto viene esercitato di norma per corrispondenza e comunque secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Circolo con il Regolamento di cui alla lettera c. Non è ammesso il voto per delega.
- h) per l'elezione dei Consiglieri ciascun socio indica sull'apposita scheda il nome di massimo 2 (due) candidati mediante apposizione di una crocetta sulla casella; il voto è nullo qualunque sia la diversa modalità utilizzata. Per l'elezione dei sindaci si segue la medesima modalità, salvo il caso previsto dall'art. 25 comma 2.
- i) Le elezioni saranno considerate valide qualunque sia il numero dei votanti.
- j) Qualora si verifichi il caso di due nominativi riportanti uguale numero di voti, si procede a conteggio dei voti di preferenza annullati, dando la precedenza al nominativo con piu' voti di preferenza annullati; in caso di ulteriore parità si dà precedenza, gradatamente: al nominativo che fa già parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale uscente; a quello con piu' anzianità di servizio presso Aziende del Gruppo; a quello piu' anziano di età. Perdurando la parità si procede al sorteggio.
- k) Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente del Comitato Elettorale formula una graduatoria sulla base del maggior numero di voti riportati ai fini di quanto previsto dalla successiva lettera m). Per lo spoglio delle schede votate potranno essere utilizzati anche strumenti informatici.
- l) Almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra i Soci Effettivi che abbiano riportato il maggior numero di voti. Gli altri componenti sono scelti seguendo la graduatoria residua oppure gli altri componenti sono scelti fra i Soci Aggregati individuati in base al maggior numero di voti riportati.
- m) Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale uscenti restano in carica, dopo la naturale scadenza del mandato, sino all'insediamento dei nuovi Organi. Tale insediamento deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte del Comitato Elettorale.
- n) Il Socio Aggregato può far parte del Consiglio di Amministrazione purchè non ricopra già tale mandato in altri Circoli, salvo rinuncia al mandato in atto.

TITOLO VIII

DECADENZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, DIRETTIVI E CONSULTIVI

a) Consiglio di Amministrazione

art. 27

- 1) Per i componenti del Consiglio di Amministrazione scelti tra i Soci Effettivi, si decade dalla carica per:
- a) risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo o per giusta causa con le Aziende del Gruppo;
 - b) dimissioni dalle Aziende del Gruppo, escluso il caso di passaggio ad altra Azienda del Gruppo stesso ed il caso di pensionamento/accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito;
 - c) dimissioni;
 - d) trasferimento ad altra unità produttiva diversa da quelle indicate all'art. 3;
 - e) mancata partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione per un periodo superiore a 6 (sei) mesi consecutivi, previa ratifica del Consiglio di Amministrazione all'unanimità;
 - f) atti o circostanze a cui il componente partecipa e che:
 - I. siano in contrasto con la Costituzione Italiana,
 - II. siano penalmente perseguibili in base al Codice Penale e relativo Codice di Procedura Penale,
 - III. siano civilmente perseguibili in quanto possano causare un danno economico e/o morale nei confronti del Circolo,

g) per decesso.

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione rientranti nella categoria dei Soci Aggregati si decade dalla carica nelle ipotesi di cui alle lettere e), f) e g) che precedono.

b) Collegio dei Sindaci

Art. 28

- 1) Si decade dalla carica di componente eletto del Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 27

TITOLO IX

MODALITA' DI SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, DIRETTIVI E CONSULTIVI DECADUTI DALLA CARICA

a) Consiglio di Amministrazione

Art. 29

- 1) Il componente del Consiglio di Amministrazione, comunque decaduto, sarà sostituito dal primo dei non eletti, secondo quanto previsto dall'art. 26 lett. m) ed n).
- 2) Nel caso di componenti del Consiglio di Amministrazione scelti fra i Soci Effettivi dovrà essere scelto il primo dei non eletti appartenente alla categoria dei Soci Effettivi.
- 3) Qualora si verificasse l'impossibilità, nonostante le sostituzioni, di raggiungere un minimo di 7 consiglieri, il Consiglio di Amministrazione deve considerarsi decaduto e dovranno essere indette nuove elezioni entro 60 (sessanta) giorni.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione uscente resterà in carica "ad interim" sino all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
- 5) In caso di decadenza dalle cariche di Presidente, Vice Presidente (Segretario), il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alle relative sostituzioni con la procedura prevista dall'art. 16.

Art. 30

- 1) Il componente del Collegio dei Sindaci, comunque decaduto, sarà sostituito dal Sindaco supplente primo in lista; al primo Sindaco supplente subentrerà il Sindaco supplente secondo in lista; al secondo Sindaco supplente subentrerà il primo dei non eletti, secondo quanto previsto dall'art. 26 lett. l).
- 2) Nell'impossibilità di sostituzione dei Sindaci per mancanza di nominativi non eletti, si procederà alla loro nomina mediante Assemblea Ordinaria convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni.

Art. 31

- 1) Il presente Statuto entrerà in vigore dal 01.01.2020
- 2) Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci già in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, esplicano il loro mandato fino alla naturale scadenza dello stesso.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute e le norme del Codice del Terzo settore, approvato con d.lgs. 3 luglio 2017, 117, e successive modificazioni.

Sassari, 02/09/2019

L. M. S.

Stavolone

Luigi

Giuseppe

Stavolone

M. M.



REGISTRATO A SASSARI
n. 21/01/2020 n. 431 Mod. 4
Esate Euro 200,00 *XX*
IL DIRETTORE

firma su delega
del Direttore ad interim
Mauro Menta

[Firma]

